

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3237 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 09/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14315-2016 proposto da: P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42 INT 5, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ERNESTO FIASCO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Eli. FI. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LABATE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

DI L.G.;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 29/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Eli. Fi. Srl in data 31/7/2015 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del notaio B.P., in qualità di delegata dal G.E. presso il Tribunale di Velletri, emesso in data 4/3/2015, e nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 295/2006.

In particolare l'opponente lamentava la misura eccessiva delle somme riconosciute all'ausiliario del giudice, non essendo conforme a quanto disposto dal DM n. 313/1999. L'opposta nel costituirsi in giudizio evidenziava che aveva già in precedenza, e precisamente in data 16/3/2015, inoltrato una richiesta di pagamento alla società opponente, la quale in data 26/3/2016, a seguito anche della ricezione di copia del provvedimento impugnato, aveva provveduto al pagamento di quanto liquidato.

Eccepiva pertanto l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché avverso il decreto vi era stata acquiescenza da parte della debitrice, sia in quanto l'opposizione doveva ritenersi tardivamente proposta.

Nel merito sosteneva la legittimità della liquidazione in quanto avvenuta in conformità dei criteri di legge, tenuto conto delle varie attività svolte.

Il Tribunale di Velletri nella persona del giudice monocratico designato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 29/4/2016 accoglieva il ricorso, e riduceva l'onorario dovuto alla professionista, riconoscendo la somma di C 3.907,00 oltre oneri accessori.

Dopo avere disatteso l'eccezione di intervenuta acquiescenza al provvedimento, sul rilievo che la società opponente aveva fatto fronte ad un'obbligazione scaturente a un provvedimento munito di provvisoria esecutività, riteneva altresì infondata l'eccezione di decadenza dall'opposizione.

Il novellato art. 170 del DPR n. 115/2002, oltre a non prevedere più l'obbligo di comunicazione del decreto di liquidazione, ai fini del decorso del termine di venti giorni per l'opposizione (secondo la precedente formulazione), non contiene più alcun riferimento a tale termine.

Pertanto stante l'inapplicabilità del termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., come invece suggerito dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 7/11/2012 n. 3442, ed in assenza di indicazioni di segno diverso nella disciplina di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, doveva ritenersi che l'opposizione in esame fosse svincolata da un preciso termine decadenziale, potendo quindi essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.

Nel merito, rilevava che non appariva comprensibile a quali attività corrispondesse la voce della parcella "Altre attività delegate", ed essendosi fatto ricorso per la liquidazione delle attività di cui all'art. 2 co. 2 del suddetto DM ad un'aliquota massima, a fronte di una procedura esecutiva molto semplice.

Per l'effetto riteneva non dovute le somme richieste per "Altre attività delegate" e riduceva i compensi per le attività di cui all'art. 2 co. 2 alla minor somma di C 1.275,00.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso P.B. sulla base di tre motivi.

Eli. Fi. ha resistito con controricorso.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 20681 del 31 agosto 2017 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Di L. G. che era stato parte anche del giudizio di opposizione, rivestendo quindi la qualità di litisconsorte necessario, ed a tanto la parte ricorrente ha provveduto.

Il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell'art. 170 del DPR n. 115 del 2002 nonché dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 è infondato.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non è stato pronunciato dal Capo dell'Ufficio, e nella specie quindi dal Presidente del Tribunale di Velletri, ma da un diverso

giudice monocratico, dal primo delegato.

Trattasi quindi di una violazione di una regola di competenza funzionale che si ripercuote sulla validità del provvedimento stesso.

Premessa la non pertinenza dei precedenti richiamati in motivo, i quali concernono la diversa ipotesi in cui la decisione sull'opposizione de qua sia decisa dall'ufficio giudiziario in composizione collegiale anziché da un giudice monocratico, come appunto richiesto dalla norma, ritiene il Collegio che debba darsi seguito ai principi già espressi in varie occasioni da questa Corte.

Ed, infatti, Cass. n. 9879/2012 ha affermato che "In tema di spese di giustizia, stante la previsione secondo cui, quando è proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170), la competenza a provvedere appartiene ad un giudice singolo del tribunale oppure della corte d'appello (a seconda dell'appartenenza del magistrato che ha emanato il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione), ed il giudice monocratico va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato (Cass. pen., Sez. Un., 16 febbraio 2007, n. 6817).

E poichè nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario - tribunale o corte d'appello - non sono configurabili questioni di competenza tra presidente e giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna degli affari in base alle tabelle di organizzazione dell'ufficio (Cass., Sez. 3, 3 aprile 2001, n. 4884), va escluso che costituisca ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione, il fatto che essa sia stata emessa da un giudice addetto al tribunale anzichè dal presidente dello stesso" (conf. Cass. n. 18080/2013).

Deve quindi escludersi che quanto dedotto dalla ricorrente possa determinare l'invalidità del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, nonché dell'art. 168 del DPR n. 115/2002 e dell'art. 702 quater c.p.c.

Deduce la ricorrente che erroneamente l'ordinanza gravata ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate alla norma di cui all'art. 170 del DPR n. 115 del 2002, oggi l'opposizione promovibile nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice sarebbe svincolata da qualsivoglia termine di decadenza, occorrendo avere unicamente riguardo alla maturazione della prescrizione decennale.

Il motivo è fondato.

A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, D. Lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, I. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 cost.

In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016).

Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, ritenendo l'assenza nel sistema di un termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione, sicchè il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell'opposizione, previa verifica della tempestività della stessa, sulla base del suesposto principio.

L'accoglimento del secondo motivo determina poi l'assorbimento del terzo motivo, con il quale la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 4 co. 2 del DM n. 313 del 1999 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, quanto alla correttezza dei criteri seguiti per la liquidazione dei compensi in sede di opposizione, ed in merito alla mancata acquisizione degli atti della procedura esecutiva, al fine di valutare la natura e la consistenza dell'attività per la quale era chiesta la liquidazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018

Il Presidente